GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 2 Titolo 3

Titolo completo 3
Titolo abbreviato 3
Abbreviazione 4
Data 5

Indice 6

© 2023 Cancelleria federale

1 Sezione 2 Titolo

1.1 Titolo completo

3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»

2. Decreto federale:
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /
«Decreto federale che approva …» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».

5 Nel titolo di tutti gli altri atti normativi si indica l'autorità che emana l'atto.

7 Se non è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, l'autorità che emana l'atto deve essere indicata per esteso (ad es.: regolamento del Tribunale federale sul …, ordinanza dell'Assemblea federale concernente …, ecc.).

9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.

157 Le leggi federali e le ordinanze dell'Assemblea federale sono di norma designate come tali (cfr. n. marg. 3–9).

1.2 Titolo abbreviato

10 Il titolo abbreviato serve a facilitare la citazione dell'atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno. Di regola, sono corredati di un titolo abbreviato gli atti normativi citati con una certa frequenza per i quali la forma breve del titolo apporta effettivamente maggiore concisione. Il titolo abbreviato è posto tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale. Se ha un titolo abbreviato, l'atto normativo è citato *sempre e soltanto* con questo titolo (cfr. n. marg. 105).

Esempio:

© 2023 Cancelleria federale

Legge federale
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

➔ RU *2009* 5949

11 Anche nei titoli abbreviati occorre perseguire un parallelismo tra le formulazioni nelle diverse lingue ufficiali. La formazione di un titolo abbreviato mediante contrazione in un unico sostantivo composto (ad es. «Gewässerschutzgesetz») è tuttavia possibile solo in tedesco. Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni (cfr. n. marg. 14), non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.

13 Qualora un titolo abbreviato ufficioso sia d'uso invalso è consigliabile, sempreché rispetti le esigenze illustrate nei n. marg. 10 e 11, introdurlo ufficialmente in occasione di una modifica dell'atto interessato (cfr. n. marg. 294).

1.3 Abbreviazione

14 Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un'abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l'abbreviazione è aggiunta in tutte le lingue ufficiali. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola).

16 Per creare l'abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera (ad es. «CP» per «Codice penale»); dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce (ad es. «LAMal» per «legge federale sull'assicurazione malattie»). Tra le lettere non sono ammessi punti.

17 L'abbreviazione consta al massimo di cinque lettere.

19 L'uso di un'abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un'altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali (ad es. l'abbreviazione «CPP» è utilizzata sia in italiano, per «Codice di procedura penale», sia in francese, per «code de procédure pénale»). L'abbreviazione di un atto normativo abrogato può essere attribuita a un altro atto normativo se, considerato il tempo trascorso dall'abrogazione, è escluso qualsiasi rischio di confusione. In caso di revisione totale di un atto normativo si può riutilizzare la medesima abbreviazione per il nuovo testo. Infine, a un atto normativo non può essere attribuita un'abbreviazione già utilizzata come abbreviazione ufficiale di un'unità amministrativa.

20 Al fine di verificare la disponibilità di un'abbreviazione per un atto normativo si consulterà con profitto la banca dati terminologica TERMDAT, che registra le abbreviazioni di tutti gli atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative).

© 2023 Cancelleria federale

1.4 Data

21* Ogni atto reca la data in cui è stato adottato. La data dell'atto normativo è sempre quella della sua adozione, non quella delle eventuali successive modifiche. Nel testo dell'atto di base pubblicato nella RU e nel testo consolidato pubblicato nella RS tale data è indicata sotto il titolo. Cfr. i casi particolari di cui ai n. marg. 190 e 215.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

003 3
004 3
005 3
007 3
009 3
010 3
011 3
013 3
014 4
017 4
019 4
020 4
021 5

- 1 -

157 3

- A -

abbreviazione di una legge o di un'ordinanza 4
autorita 3
autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

- C -

codici 4

- D -

data 5

- L -

legge 3
leggi (struttura formale) 3

- M -

maiuscola 4
minuscola 4

- O -

ordinanza 3

- P -

parallelismo tra le lingue ufficiali 3, 4

- T -

titolo 3, 5
titolo abbreviato 3
titolo degli atti normativi 3

- U -

unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata 3

- V -

virgola 4

© 2023 Cancelleria federale